

Proc. n. 10/10/70 del 20 5 80
Oggetto: Schema d.d.l. "Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema.

Assessorato proponente : ASSESSORATO ALLA CULTURA
Previsione di spesa : non prevista
Copertura finanziaria : non indicata
Vistata dal Settore Ragioneria : non vistata
Osservazioni pervenute : = =
Esaminato con l'Assessorato proponente : = =
Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati : = =
Articoli modificati : Artt. 3-4-7-9-11-13-14-17

R E L A Z I O N E

Questo Ufficio Legislativo ha apportato allo schema di d.d.l. indicato in oggetto modifiche e integrazioni di natura tecnica volte a favorire una migliore comprensione del disposto normativo.


Ritiene, comunque, che il sesto comma dell'art. 10 dovrebbe essere integrato con l'indicazione della qualifica funzionale del funzionario preposto alla Mediateca regionale.

Suggerisce, inoltre, che fermo restando il termine fissato, il terzo comma dell'art. 13 (acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per decorrenza del termine fissato) venga riformulato mutuando la procedura prevista dall'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale approvato il 22 dicembre 1970.

Ritiene, inoltre, che la nuova normativa debba essere raccordata, pur se in tempo successivo, con quella vigente (LL.RR. n. 76/79 e n. 42/80) anche per abrogare esplicitamente norme che non hanno più efficacia.

Evidenzia, infine, che non è stata individuata la struttura regionale cui compete l'attività connessa all'attuazione della legge nè è stata quantificata la spesa e indicata la copertura finanziaria.

IL COORDINATORE
(Dott. Pasquale Rubigliani)



D I S E G N O D I L E G G E

NORME ORGANICHE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DI
ATTIVITA' CULTURALI E DI MUSICA, TEATRO E CINEMA.

R E L A Z I O N E

Con il d.d.l. in esame la Giunta intende introdurre elementi di razionalizzazione nel quadro legislativo vigente in materia di programmazione e promozione delle attività culturali, della musica, del teatro, del cinema.

Tale quadro, risultato dall'aggregazione di varie leggi di settore, comporta oggi duplicazione e intersecazione di funzioni tra gli Assessorati alla Cultura e al Turismo, difformità nel procedimento amministrativo, lentezza della spesa ed altri limiti.

Si è in tal modo verificato che taluni soggetti istanti hanno attinto a più canali di finanziamento derivanti dall'applicazione delle differenti leggi di settore o che diversi soggetti hanno inoltrato istanze per una medesima attività.

Sul piano dei principi, quindi, una prima scelta operata riguarda proprio la riconduzione ad unità del sistema dei finanziamenti, che si intende riportare, tra l'altro, a livelli di congruità e di consistenza. Questo per rispondere meglio ad una progettualità organica, a fronte dell'attuale sistema di polverizzazione e dispersione degli interventi.

./.




3

Un'altra scelta fondamentale operata riguarda la creazione di livelli di integrazione programmatica ed operativa tra Regione ed Enti locali territoriali, così come voluta dall'ordinamento statale e sancita dal D.P.R. 616/77.

Con il presente d.d.l., infatti, si intende valorizzare il ruolo dei Comuni, attribuendo ad essi funzione di rilievo primario nell'acquisizione ed organizzazione della domanda di attività culturali che muove dal territorio e nel renderli compartecipi del finanziamento dei programmi.

Ci si trova anche in questo caso di fronte ad un fatto nuovo che vede i Comuni, non come soggetti destinatari di finanziamenti regionali, così come si è verificato finora; ma, al contrario, nella funzione concorrente di partecipazione alla formulazione dei programmi e finanziatori al 50% degli stessi. Ciò determina automaticamente come conseguenza un aumento complessivo della spesa, nonché la valutazione ragionata da parte dell'Ente locale delle proposte e dei programmi da realizzare, in definitiva, una sua valorizzazione.

./.




Altrettanto rilievo viene dato al ruolo delle istituzioni, fondazioni, associazionismo, soggetti di provata esperienza, che dimostrino capacità di operare nei settori prima richiamati. Ad essi verrebbe assicurato il sostegno della Regione, anche in termini di sufficiente continuità, per la realizzazione di attività e programmi di rilievo regionale ed anche al di là di questa dimensione.

Il fine è di creare un tessuto articolato di presenze, soprattutto di Centri di servizi di interesse regionale, in grado di svolgere una funzione permanente di elaborazione, di proposta, di realizzazione di interventi qualificati nel delicato settore della programmazione e della promozione culturale.


Cardine dell'impostazione della nuova legge è la separazione che si intende introdurre fra momento della produzione e quello della distribuzione, così come previsto dall'art. 6, che nel complesso consente alla Regione di essere affiancata da soggetti qualificati sul piano della produzione; nel contempo, consente di favorire una maggiore professionalità degli operatori culturali pugliesi incentivando la produzione, la sperimentazione e la ricerca nel campo del teatro, della musica, del cinema e degli audiovisivi.

./.



Sul versante della distribuzione, invece, il risultato che si intende conseguire è di avvicinare i soggetti ai Comuni ed alle realtà locali territoriali che direttamente ed esclusivamente, nella generalità dei casi, usufruiscono di queste iniziative.

Nel concludere, si avverte l'esigenza di precisare che nella stesura del d.d.l. si è tenuto conto di tutte le incongruenze contraddizioni e controversie sorte nei decorsi anni a seguito dell'applicazione delle differenti leggi di settore; sicchè l'intervento regionale risulta definito in ogni suo aspetto, con la conseguente limitazione di spazi per scelte discrezionali o immotivate.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. It appears to be a personal name or initials, possibly starting with a capital letter that is partially obscured by the start of the line.

D I S E G N O D I L E G G E


NORME ORGANICHE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DI
- ATTIVITA' CULTURALI E DI MUSICA, TEATRO E CINEMA.

1

Finalità

1. La Regione con la presente legge promuove e favorisce iniziative di produzione, distribuzione e diffusione nei settori della musica, del teatro, della cinematografia, nonché delle diverse attività culturali, garantendo libertà di espressione artistica ed autonomia professionale nel rispetto dei principi fondamentali del pluralismo.

2. Le funzioni regionali e gli interventi previsti dalla presente legge sono svolti nel rispetto della normativa statale e saranno adeguati alla legge nazionale di riforma, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24/7/77 n. 616.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly starting with 'G' or 'G.' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Art. 2

Incentivi per convegni e ricerche

1. La Regione, con riferimento alle attività interessate dalla presente legge ed alle materie di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 24 luglio 77 n. 616, può patrocinare, realizzare e sostenere convegni, seminari e ricerche di rilievo regionale o nazionale che si svolgono nel proprio territorio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. P.', is located on the right side of the page.

Incentivi per la distribuzione e diffusione

1. La Regione per incentivare la distribuzione e diffusione di iniziative nei settori di cui all'art. 1, assegna contributi in favore di Comuni singoli o associati sulla base di piani comunali di interventi.
2. Il piano comunale deve contenere:
 - a) elementi sui criteri ispiratori delle attività programmate e sugli obiettivi che si intende perseguire, nonché motivazione e distinzione di quali fra le iniziative di cui al successivo punto b) si intende gestire direttamente e quali in associazione con altri Comuni;
 - b) indicazioni concrete sulle singole iniziative che si intende realizzare nei settori di cui alla presente legge, nonché sulle manifestazioni e iniziative per lo svago, la vacanza, la ricreazione, le feste di interesse culturale, con finalità di turismo sociale e utilizzazione socialmente positiva del tempo libero;
 - c) periodo di realizzazione e costo di ciascuna iniziativa;

./.

3. Il piano comunale può altresì prevedere contributi in favore di:

a) enti, società, fondazioni, istituzioni, associazioni, aziende di promozione turistica e pro-loco per attività da svolgere nei settori indicati dalla presente legge, con finalità di promozione sociale e culturale della comunità locale e senza fini di lucro;

b) associazioni e gruppi dilettantistici che promuovano l'associazionismo democratico in quelle attività di tempo libero che, per la loro particolarità, sono limitate agli aderenti.

4. I soggetti di cui al comma precedente per essere inseriti nel piano devono presentare al comune apposita domanda entro il 30 giugno di ciascun anno.


5. Per la realizzazione del piano il comune potrà esaminare solo quelle istanze di terzi che siano corredate dalla relazione finanziaria sulle attività per le quali si chiede il contributo e dal programma che si intende realizzare.

6. Due o più Comuni potranno associarsi al fine di realizzare specifici interventi di interesse intercomunale.

Art. 4


Piani comunali

1. I Comuni entro il 30 settembre di ciascun anno presentano alla Regione il piano di interventi elaborato secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3.
2. Tale piano dovrà essere corredato da una delibera di impegno comunale per almeno il 50% della spesa prevista e da una relazione analitica sulla gestione di tutti i fondi spesi per la realizzazione del piano del precedente anno, quando per lo stesso siano stati erogati contributi regionali.
3. In assenza della relazione di cui al comma precedente o in caso di sua insufficienza o in mancanza dell'impegno finanziario del Comune, il piano sarà ritenuto inammissibile.
4. Il contributo regionale, determinato singolarmente per ogni piano comunale con riferimento alle iniziative in esso contenute, al numero dei piani ammessi ed alle disponibilità di bilancio, non potrà comunque superare il 50% della spesa prevista.
5. Il contributo regionale sarà concesso e liquidato dalla Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 13.



Consorzio Teatro Pubblico Pugliese

1. La Regione riconosce quale organismo regionale primario di diffusione teatrale il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.
2. A tal fine la Regione dispone a favore dello stesso un finanziamento annuo a fronte di un piano di intervento nel settore del teatro di prosa, rivolto a promuovere la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione di spettacoli teatrali in tutto il territorio della Puglia, secondo una programmazione preventivamente concordata con la Regione stessa.
3. Il piano di cui al comma precedente deve essere presentato alla Regione entro il 30 settembre.
4. Per eventuali ulteriori azioni a sostegno della altre attività statutarie del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, la Regione può intervenire sulla base di quanto stabilito nel successivo art. 11.


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial stroke followed by several vertical and diagonal strokes, likely representing the name of the official who signed the document.

Art. 5

Incentivi per la produzione

1. La Regione, anche al fine di favorire una maggiore professionalità degli operatori culturali pugliesi, incentiva la produzione, la sperimentazione e la ricerca nel campo del teatro, della musica, del cinema e degli audiovisivi attraverso:

- a) contributi per la realizzazione di specifici programmi di particolare valore artistico finalizzati all'educazione e formazione del pubblico ed alla qualificazione degli addetti;
- b) convenzioni per la realizzazione di speciali programmi che per la loro natura assumono particolare rilievo nella politica culturale regionale.



Beneficiari degli incentivi per la produzione

1. La Regione può erogare i contributi e stipulare le convenzioni di cui all'articolo precedente limitatamente ad enti, società, fondazioni, istituzioni nonché associazioni senza fini di lucro, i quali abbiano sede nel territorio regionale, ivi svolgano prevalentemente la propria attività e siano dotati di autonomia organizzativa e di capacità tecnico-artistiche a livello professionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located on the right side of the page.


Procedure per la richiesta degli incentivi per la produzione

1. Le domande per ottenere i contributi o accedere alle convenzioni di cui all'art. 6 devono essere presentate alla Regione

entro il 30 giugno e devono contenere:

- a) una relazione dettagliata del programma, dei suoi scopi e delle caratteristiche artistiche e culturali;
- b) il piano finanziario per la realizzazione dello stesso, riferito ai soli costi di allestimento e/o diretti alla produzione;
- c) l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto necessario per la realizzazione del programma, le modalità ed i tempi della produzione;
- d) l'indicazione della natura giuridica, lo statuto, la composizione degli organi ed una relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente.


2. I programmi di cui al comma precedente inerenti la lettera a) dell'art. 5, se accolti, possono essere ammessi a contributo nella misura massima del 30% del costo previsto per loro realizzazione. La aliquota determinata a carico della Regione sarà commisurata al conto consuntivo documentato, oye lo stesso risulti inferiore al conto preventivo. Il contributo sarà comunque liquidato dopo la prima rappresentazione o esecuzione pubblica, ovvero alla consegna di una copia della produzione e un contro tipo del negativo, se trattasi di programmi cinematografici o audiovisivi, per i quali la Regione si riserva ogni diritto di utilizzazione.



3. Le convenzioni di cui all'art. 5 lett. b) devono tra l'altro con
tenere:

- a) esatta definizione del programma;
- b) modalità e tempi di produzione;
- c) numero e luogo delle repliche che l'altro contraente do
vrà effettuare per conto della Regione;
- d) criteri di erogazioni ed entità del finanziamento regiona
le che comunque non potrà superare il 75% dell'intero co-
sto previsto;
- e) esclusione di qualsiasi intervento finanziario finalizza-
to da parte di altri enti pubblici.

4. La determinazione dell'entità del contributo e del finanziamento
di cui al comma 2 e comma 3 punto d) verrà effettuata sul-
la base delle caratteristiche del programma proposto, del numero
dei programmi ammessi e delle disponibilità di bilancio.




Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrale

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge riferite alla esclusiva attività di produzione musicale, i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrale operanti in Puglia riconosciuti ai sensi dell'art. 28 legge 14 agosto 1967 n. 800, presentano alla Regione piani triennali di attività che contengono:

- a) l'indicazione dei programmi che si intendono realizzare;
- b) i piani finanziari per la realizzazione degli stessi;
- c) le iniziative che si intendono assumere per pervenire ad una generale diffusione della cultura musicale nella Regione, secondo criteri di perequazione territoriale;
- d) le iniziative che si intendono assumere per diffondere e valorizzare fuori regione la produzione artistica pugliese;
- e) il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

2. I piani devono essere presentati entro il 30 giugno di ogni anno


3. La Giunta, in esecuzione del piano triennale ^{regionale} e con la procedura di cui al ^{successivo} art. 13, determina e liquida gli interventi annuali in favore dei soggetti di cui al primo comma.



Mediateca Regionale Pugliese

1. E' istituita la Mediateca Regionale Pugliese (M.R.P.) con la finalità di promuovere la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico -audiovisivo.
2. Tale struttura ^{regionale} è dotata delle necessarie attrezzature tecniche e può avvalersi delle ^{altre} strutture complementari esistenti nella Regione.
3. Al funzionamento della Mediateca si provvederà esclusivamente con personale regionale.
4. I compiti della Mediateca sono i seguenti:
 - a) acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse con precipuo riferimento a quello della Puglia;
 - b) realizzare rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;
 - c) favorire la programmazione del circuito cinematografico regionale;
 - d) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca, emeroteca e fototeca specializzata;

./.



- e) formare, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
- f) promuovere rapporti di scambio con cineteche ed altri circuiti nazionali e stranieri del settore, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616;
- g) intraprendere iniziative di ricerca e di studio nell'ambito del settore;
- h) contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente;
- i) promuovere iniziative, progetti ed attività finalizzate alla formazione e all'aggiornamento di operatori per l'utilizzazione, l'uso e manutenzione dei sussidi audiovisivi in dotazione delle strutture scolastiche.


5. La Regione approva un apposito regolamento che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature della Mediateca.

6. Su proposta dell'Assessore competente, la Giunta nomina il responsabile della Mediateca cui vengono attribuite le funzioni ed i compiti di funzionario delegato ai sensi della normativa vigente.



Iniziative regionali
oltre agli interventi di cui ai precedenti articoli,

1. La Regione/promuove direttamente, anche in collaborazione con Amministrazioni dello Stato, la RAI, altre Regioni, le Università, e le case Editrici pugliesi o indirettamente, attraverso delega alle Amministrazioni Provinciali o convenzione con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese o con soggetti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed estere, la realizzazione di progetti che abbiano significativa incidenza sull'attività culturale regionale.
2. Nell'ambito di tali progetti, la Regione favorisce
lo sviluppo di centri per servizi di interesse regionale.
3. Tali centri, pubblici o privati, disponendo di dotazioni e di strutture organizzative di particolare rilievo, devono essere in grado di svolgere, rispetto all'intero territorio regionale e per la pubblica fruizione, una funzione di documentazione, promozione, formazione, divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica nel settore di propria competenza. L'individuazione di tali centri avviene esclusivamente attraverso la loro specifica indicazione nell'ambito del piano triennale di cui all'art.13




Partecipazione della Regione
alla costituzione di enti, fondazioni e comitati

1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di Enti o Fondazioni, di cui all'art. 12 C.C. che intendano realizzare senza scopo di lucro, le finalità nei settori di intervento di sciplinati dalla presente legge, con iniziative almeno di rilevanza regionale.

2. La Giunta, su proposta dell'Assessore competente, compie tutti gli atti necessari per l'adesione o la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento di tali istituzioni, salvo quelli espressamente riservati alla competenza del Presidente della Regione dall'art. 14 del D.P.R. 616/37.

3. Gli interventi finanziari della Regione possono riguardare il concorso alla formazione del fondo di dotazione, le eventuali opere di primo impianto, il concorso per le spese di funzionamento dell'Ente, oltre che la realizzazione delle attività ed iniziative indicate nell'ambito del programma triennale di cui al successivo art. 13.

4. Per la realizzazione di iniziative culturali occasionali, ma di particolare rilevanza per l'intera comunità pugliese, la Giunta può promuovere l'istituzione, a norma dell'art. 39 del Codice Civile, di appositi Comitati organizzatori o, se costituiti, può aderirvi, precisando nel contempo il proprio impegno finanziario



Piano triennale regionale

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Consiglio, su proposta della Giunta Regionale, approva un piano triennale entro il 15 dicembre dell'ultimo anno del triennio.

2. Il piano triennale indica:
 - a) gli obiettivi e le priorità dell'intervento regionale;
 - b) l'ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio poliennale della Regione;
 - c) il riparto dello stanziamento complessivo fra le diverse tipologie di intervento;

 - d) i criteri di attuazione.

3. La Giunta adotta i provvedimenti di attuazione del piano triennale previo parere della competente Commissione Consiliare. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione del provvedimento senza alcun esito, il parere s'intende acquisito.


4. Le determinazioni finanziarie annuali del piano triennale sono definite dalla legge di approvazione del bilancio preventivo della Regione.



Art. 14

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande di cui agli artt. 3 comma 4, e 8 comma 1, dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I piani di cui agli artt. 4, comma 1, 8, comma 3, 9, comma 2, dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta propone al Consiglio Regionale il piano di cui all'art. 13 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dal 1988, si provvede con uno stanziamento globale di _____, da articolare, in appositi capitoli del bilancio 1988, che trovano idonea copertura sul Bilancio pluriennale 1988/1990 -obiettivo 13- Cultura, approvato con L.R.


A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top.

Art. 16

Abrogazioni

1. Con la presente legge è abrogata la L.R. 25 gennaio 1973, n. 16
concernente "Iniziative nel settore dello spettacolo di prosa".

2. Sono abrogati, altresì, i punti 2, 3 e 4 dell'art. 11 della
L.R. 12 dicembre 1979, n. 76 concernente "Disciplina Centri
servizi sociali e culturali della Regione Puglia e interventi
di programmazione culturale sul territorio".



COMMISSIONE REGIONALE
Consigliere permanente n. 14 13/12/82

26/82